

OSSERVAZIONI PIANO PARCO DEL MONTE CUCCO

PREMESSA

Ad integrazione del nostro documento, inviatovi lo scorso venerdì 8 febbraio, relativo alle osservazioni sul Parco Naturale del Trasimeno, Confcommercio dell'Umbria e Faita Umbria allegano di seguito anche le osservazioni relative al Parco del Monte Cucco.

Preliminarmente, si ribadisce quanto già espresso per altri territori: lo sviluppo e la valorizzazione del Parco del Monte Cucco deve salvaguardare le peculiarità paesaggistico-naturali e culturali dell'area e al contempo permettere la sopravvivenza e lo sviluppo del tessuto economico locale, esistente e futuro. Ciò premesso, è intenzione della scrivente Associazione utilizzare il confronto che si sta aprendo sui temi del Parco del Monte Cucco come un'opportunità per sottolineare l'esigenza, più volte manifestata dalle imprese che rappresentiamo, che il nuovo Piano intervenga su quelle rigidità normative che, unite all'assenza di significativi investimenti pubblici e privati, rischiano di rendere inutilizzabile, per abbandono e conseguente degrado, intere aree del Parco.

OSSERVAZIONI

Prima di entrare nel dettaglio delle osservazioni dell'articolato, sottolineiamo quanto ribadito nel documento inviato: per poter gestire al meglio le problematiche tecnico-amministrative che si andranno a generare a seguito dell'istituzione del Parco, è necessario il potenziamento della struttura amministrativa esistente. Diversamente si corre il rischio di mettere in moto un processo articolato e complesso senza disporre di uffici adeguati al compito, con tutte le conseguenze negative in termini di rallentamenti e costi della burocrazia.

Entrando nel merito dell'articolato, si segnala quanto segue.

Art 12 - Riprese fotografiche video e cinematografiche

Riguardo al comma 1, invece si chiede che venga modificato come segue: *"Nelle aree del Parco è ammessa qualunque tipo di ripresa fotografica e video/cinematografica liberamente e gratuitamente, nel rispetto della fauna e senza danneggiare il patrimonio naturalistico e ambientale"*.

Qualunque limitazione alla divulgazione delle immagini del Parco contrasterebbe con la promozione dello stesso, perseguita dal Regolamento e indispensabile allo sviluppo socio-economico del territorio.

Si chiede l'eliminazione totale dei commi 2-4-5-6-7-8 dell'articolo 12, in quanto incompatibili con l'art 23 della Costituzione: infatti il "diritto" e sua riscossione non sono previsti da alcuna legge nazionale.

Art 41 - Attività ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Per quanto riguarda l'eolico, si chiede che siano ammessi impianti più grandi: non si comprende infatti l'incompatibilità di tali impianti con l'ambiente.

Riguardo agli impianti a combustione a biomasse, si evidenzia l'incompatibilità della norma proposta con la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi dall'area Parco che le norme speciali intendono tutelare. A tal fine, si chiede, in via principale, di non prevedere impianti che comportino processi di combustione all'interno dell'area Parco, anche in aree C e D e contigue, mediante modifica dell'art. 41, stante l'importante funzione ecosistemica connessa a dette aree e, soltanto in via subordinata e delegata, che tali impianti non abbiano una potenzialità elettrica superiore a 50 KW e che siano comunque finalizzati esclusivamente all'autoconsumo.

Tali impianti infatti producono un'alta emissione di diossine che andrebbero ad inficiare la qualità dell'aria della quale preservazione parla lo stesso Regolamento del Parco, emissione che sicuramente andrebbe ad incidere sulla salute, umana in primis ma anche della fauna e della flora, inficiando la biodiversità, che il Regolamento si prefigge di difendere. Questo è in contrasto anche con quanto previsto dal PAES in merito alle riduzioni delle emissioni in atmosfera e dal PQRA che tutela la qualità dell'aria.

Nei fumi che si producono con la combustione del legno sono presenti numerose sostanze tossiche e cancerogene: benzene, formaldeide, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine, polveri fini e ultrafini. I fattori di emissione disponibili dimostrano come, a parità di energia prodotta, le centrali termoelettriche alimentate a legna inquinano molto di più di quelle a gas naturale. Tutti gli studi confermano come i fumi di legna producano un deterioramento della qualità dell'aria, all'interno e all'esterno delle abitazioni, in particolare a causa della emissione di polveri fini e ultrafini (PM10, PM2,5). Numerosi studi hanno valutato i possibili effetti sulla salute attribuibili all'esposizione, in ambienti domestici, ai prodotti di combustione di biomasse, concludendo che il fumo di legna possa avere effetti negativi sulla salute umana; in particolare nel 2010 la IARC ha classificato il fumo di legna come possibile cancerogeno per l'uomo.

Art 47 – Logo del Parco

Tutti i riferimenti a pagamenti di corrispettivi per l'uso del Logo del Parco vanno eliminati in quanto non previsti da legge nazionale.

Si può prevedere e regolamentare l'uso del logo del Parco per le attività ricadenti nei territori dei Comuni del Parco (dunque anche le aree non ricadenti direttamente nell'area Parco ma ricadenti nel territorio dei Comuni del Parco) previa verifica dei requisiti che verranno stabiliti nei Protocolli ma mai dietro corrispettivo.

Riguardo alla problematica dei cinghiali ed altri animali selvatici, si chiede di studiare un piano che adotti misure più efficaci per la salvaguardia della circolazione con qualunque mezzo. Oltre alla sicurezza dei cittadini, infatti, sarebbe estremamente controproducente: costituirebbe una pessima pubblicità e sarebbe davvero increscioso dover soccorrere qualche turista per incidenti con animali selvatici.

Infine, si suggerisce di installare luci a fotovoltaico lungo la SS3 Flaminia nei punti già noti di attraversamento.